

Collegio sindacale

Sindaco unico o revisore: semplificazione o irragionevolezza?

di Giuseppe Verna

Si passano in rassegna le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità e dal decreto sulle semplificazioni in merito alle funzioni di controllo soprattutto nelle società a responsabilità limitata e si manifestano dubbi di costituzionalità per contrasto col principio di uguaglianza e di ragionevolezza con riferimento sia alla disparità di trattamento fra s.p.a. e s.r.l. di pari dimensioni, sia alla discrezionale alternativa nelle s.r.l. fra controllo di legittimità e controllo contabile, rilevando che solo il primo dubbio potrebbe essere dissipato con un'interpretazione adeguatrice al diritto comunitario.

Premessa

La L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. Legge di stabilità 2012, aveva introdotto con l'art. 14 alcune modifiche, in vigore dall'1 gennaio 2012, alle norme che disciplinano il controllo sull'amministrazione e sulla contabilità delle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. La *rubrica legis* dell'art. 14, alcune disposizioni del quale saranno oggetto di questo scritto, è alquanto promettente - riduzione degli oneri per imprese e cittadini - ma, al suo esame, si rivela propagandistica e velleitaria: non si può infatti ridurre il costo di un servizio, come il controllo nelle società di capitali, puntando unicamente sull'abbassamento della quantità e qualità dei controlli. Al predetto art. 14 sono state apportate rilevanti modifiche prima con l'art. 16, comma 1, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, indi con l'art. 35, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. Decreto sulle semplificazioni), conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35: segno questo di incertezza del legislatore, incline a recepire le istanze ora delle libere professioni e principalmente dell'Ordine dei dottori commercialisti, ora e soprattutto delle organizzazioni imprenditoriali, con in testa la Confindustria. Gli interessi delle prime e principalmente delle seconde non sempre rispondevano alle diffuse esigenze di semplificazione e di efficacia del controllo sull'operato degli amministratori delle società di capitale, cosicché il loro contemperamento ha portato a disposizioni che male si inseriscono nel nostro ordinamento giuridico.

Invarianza nella disciplina del controllo nelle società per azioni

L'art. 14, comma 14, della legge aveva aggiunto un terzo comma all'art. 2397 c.c., *Composizione del collegio*, ferma restando la disciplina dei primi due commi e di tutti gli altri articoli. La modifica interessava solo le s.p.a. tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. (denominate per brevità "s.p.a. minori") (1) e quindi manteneva immutata la disciplina delle altre s.p.a.

Si stabiliva che nelle s.p.a. minori, «se lo statuto non dispone diversamente ..., le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un *sindaco unico*, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

Erano state pertanto introdotte due regole a seconda delle dimensioni delle società: per le s.p.a. maggiori era obbligatorio un organo di controllo di legittimità composto da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti; per le s.p.a. minori era sempre obbligatorio l'organo di controllo di legittimità, che di norma era monocratico, ma, se previsto dall'atto costitutivo e successivamente dallo statuto, poteva essere collegiale. Nelle società che non facevano ri-

Nota:

(1) Totale dell'attivo patrimoniale € 4.400.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000, dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50.

corso al mercato dei capitali di rischio e che non erano tenute alla redazione del bilancio consolidato, rimaneva di competenza dello statuto e successivamente dell'assemblea straordinaria l'attribuzione della revisione legale dei conti al collegio sindacale (art. 2409 bis, comma 3).

La previsione di un organo di controllo monocratico nelle s.p.a. minori era giustificata in considerazione dei più semplici compiti che prevedibilmente competono a tale organo nell'esercizio dei doveri di vigilanza nelle società di dimensioni inferiori e, sul punto, l'innovazione, poteva essere condivisa.

L'art. 35 del decreto sulle semplificazioni, al primo comma, ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 2397 e quindi annullato la modifica introdotta dalla legge di stabilità.

Modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata

Il nuovo art. 2477 c.c., dopo le modifiche introdotte dall'art. 35, comma 2, lett. a), D.L. cit., ha subito una profonda modifica di sostanza che travalica la mera sostituzione di alcuni termini e che solo in parte si coglie rilevando che la *rubrica legis* recita ora "*Sindaco e revisore legale dei conti*" e non più "*Collegio sindacale e revisore legale dei conti*".

In sostanza, secondo il tenore della novella, siamo passati da un regime che prevedeva il collegio sindacale, incaricato del controllo di legittimità, ma anche del controllo legale dei conti - quale regolamentazione scelta dal legislatore, pur suscettibile di separazione delle due funzioni affidata all'autonomia privata, ma soggetta all'onere dell'introduzione nell'atto costitutivo o successivamente nello statuto di una diversa disposizione - ad un regime basato sull'alternativa "sindaco o revisore", ancorché ai soci sia lasciata la facoltà di stabilire forme più pregnanti di controllo: collegio sindacale o sindaco unico incaricati anche del controllo contabile oppure collegio sindacale o sindaco unico nonché revisore legale dei conti.

Tuttavia, prima di fissare il nuovo indirizzo della novella, merita compiere un'analisi delle nuove disposizioni anche al fine di cogliere con maggiore cognizione le modifiche apportate.

Il primo comma del nuovo art. 2477 stabilisce che, salva diversa disposizione statutaria, «l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo». La norma riguarda il caso di istituzione dell'organo, sia volontaria, sia obbligatoria. Per *organo di controllo* il legislatore intende il collegio sindacale o il sindaco unico, deputati al controllo di legittimità so-

stanziale dell'amministrazione (2). L'organo di controllo si distingue dal revisore legale (o società di revisione legale), anch'esso deputato ad una funzione di controllo, sebbene specifica, in quanto quest'ultimo non è *organo* della società, ma suo mandatario. La distinzione fra i due soggetti attiene quindi alla *qualifica*, ma anche al *contenuto dei compiti*, profondamente diversi, loro affidati dalla legge, ed alle conseguenti responsabilità.

L'atto costitutivo e successivamente, previa decisione dei soci, lo statuto possono prevedere, su base volontaria come in presenza dell'obbligo, la nomina di un sindaco unico o del collegio sindacale oppure di un revisore legale. Quando ricorre l'obbligo e se manca la previsione statutaria sulla composizione dell'organo di controllo, esso è *monocratico*.

Non è arduo sostenere, data la maggiore autonomia statutaria lasciata agli statuti delle s.r.l., che sia rimasta la facoltà di nominare un collegio sindacale; conferma la tesi gli incisi "se lo statuto non dispone diversamente", di cui al primo comma, e "anche monocratico" di cui al quinto comma dell'art. 2477.

La nuova norma, ai commi 2 e 3, richiama i casi in cui l'istituzione dell'organo di controllo è *obbligatoria*, ma stabilisce che la società può nominare in quei casi l'organo di controllo oppure un revisore. Essi si verificano quando la società:

- a) ha un capitale sociale pari o superiore a 120 milioni di euro;
- b) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- c) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- d) per due esercizi consecutivi ha superato due dei tre limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis.

Il legislatore ripete che l'obbligo di nomina (attualmente del sindaco unico oppure del revisore) cessa «se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati». Ne consegue che, in tale evenienza, il sindaco e il revisore non decadono, ma viene meno l'obbligo di nominarli alla scadenza del mandato; la condizione risolutiva negativa incide quindi sulla permanenza dell'obbligo di nomina, non sulla durata del mandato. Milita contro la cessazione dell'incarico del collegio sindacale prima

Nota:

(2) Sulla natura e contenuto del controllo di legittimità sostanziale sull'amministrazione della società mi sia consentito, per brevità, rinviare al mio *Reazioni del collegio sindacale ad inosservanze alla legge e allo statuto*, in questa *Rivista*, 2007, 832, nonché a G. Verna - S. Verna, *Società a responsabilità limitata*, Milano, 2011, 73-78.

della scadenza, anche l'art. 2400, comma 1, che fissa in tre esercizi la durata della carica (3).

Nel caso opposto, cioè quando è approvato il bilancio in cui sono superati i suddetti limiti, «l'assemblea deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore» (ultimo comma); è probabile e consigliabile, per evidenti motivi di semplificazione, che la nomina avvenga nella stessa assemblea di approvazione del bilancio. A norma dell'art. 2479, comma 4 e 5, lo statuto può prevedere che nomina avvenga mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto.

Al sindaco unico come all'eventuale collegio sindacale di s.r.l. si applicano le norme stabilite per il collegio sindacale in tema di società per azioni: sui *requisiti professionali*, sulle *cause di ineleggibilità e decadenza*, sulla *nomina e cessazione dall'ufficio* (salvo quanto già stabilito nell'art. 2477), sulla *retribuzione*, sui *doveri* e sui *poteri*, sull'obbligo d'intervento alle *adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee*, sui *poteri-doveri* in caso di *omissioni degli amministratori*, sulla *responsabilità e sulla denuncia al collegio sindacale*, sull'iscrizione tra le *Immobilizzazioni dei costi d'impianto e ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità e dell'avviamento*, sulla *relazione al bilancio* (artt. 2397, 2399, 2400, 2402, 2403, 2403 bis, 2405, 2406, 2407, 2408, 2425, n. 5 e 6, 2429 c.c.). Tuttavia, in caso di morte, rinuncia o decadenza, se manca il sindaco supplente, occorre che gli amministratori convochino l'assemblea per una nuova nomina. Data le ampie facoltà regolamentari concesse nelle s.r.l. in virtù dell'autonomia privata, lo statuto può prevedere la nomina, accanto al sindaco unico effettivo, di un *sindaco unico supplente* (4), e la nomina costituisce una "semplificazione", dimenticata dal legislatore, ponendosi in alternativa ad una decisione dei soci o, a seconda delle previsioni statutarie, alla convocazione senza indugio dell'assemblea per una nuova nomina. Rimane intatta la *vexata quaestio* del potere-dovere del sindaco unico, al pari del collegio sindacale, di presentare *denuncia al tribunale* ai sensi dell'art. 2409, ultimo comma, c.c. (5)

Altre norme sono ovviamente applicabili al sindaco unico: l'art. 2478, comma 1, n. 4, che prevede il libro delle decisioni del collegio sindacale, l'art. 2479 *ter*, comma 1, che attribuisce al collegio sindacale di impugnare le decisioni dei soci (6), e l'art. 2482 *bis*, comma 2, sulla presentazione all'assemblea delle osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale aggiornata.

Uno dei nodi da sciogliere, inizialmente posti, con-

cerneva la necessità della previsione statutaria del sindaco unico per procedere alla sua nomina alla cessazione dell'incarico conferito al collegio sindacale. Si è sostenuto che dovrebbe escludersi in via generale la necessità di intervenire sulle regole organizzative, sulla base del rilievo per cui dette clausole avevano la loro ragione d'essere semplicemente perché riproduttive del disposto dell'art. 2477 c.c., nel testo anteriore alla modifica, e potendosi ritenere le stesse espressioni di una scelta opzionale consentita dal legislatore (7). Si potrebbe inoltre aggiungere che l'obbligo di una modifica statutaria contrasterebbe con lo scopo perseguito dal legislatore di semplificare e ridurre gli oneri alle imprese.

Osservo tuttavia che, al verificarsi di una discrasia fra norme di legge e statutarie, il legislatore, in non lontano passato, ha sentito il dovere di intervenire prevedendo l'obbligo di modifica (8); la norma non fissa né un obbligo, né un termine per introdurre nello statuto tale modifica e comunque pare logico sostenere la legittimità di un organo di controllo

Note:

(3) Sullo scopo del termine triennale inderogabile per garantire ai sindaci l'indipendenza dagli amministratori e dalla maggioranza dei soci e di assicurare loro una certa continuità nell'esercizio delle loro funzioni, nonché sull'inammissibilità dell'inserimento nello statuto della clausola *simul stabunt simul cadent* riferita al collegio sindacale: v. W. Saglietto, Sub art. 2440, in G. Fauceglia - G. Schiano di Pepe (diretto da), *Codice commentato delle s.p.a.*, Milano, 2007, 865; sulla finalità perseguita nello stabilire l'inderogabilità del termine triennale, vedansi *Atti societari. Formulario commentato*, in V. Salafia (a cura di), Milano, 2011, Sub art. 2400, 761. Cfr. anche Cons. naz. not., *Il sindaco unico nelle s.r.l. e nelle s.p.a.*, 2011, § 3.

(4) Deve ammettersi la possibilità di una previsione statutaria di più di un sindaco supplente.

(5) Favorevole al ricorso all'art. 2409 da parte del collegio sindacale di una s.r.l. Trib. Udine 18 giugno/1 luglio 2004, in questa *Rivista*, 2005, 367; Trib. Roma 6 luglio 2004, *ibidem*, 359; Trib. Milano, sez. VIII, 26 marzo 2010, con nota adesiva di L. De Angelis, *Ammissibilità del controllo giudiziario su richiesta dei sindaci nelle s.r.l.* In dottrina si sono espressi per il riconoscimento del potere di denuncia nelle s.r.l. limitatamente al collegio sindacale D. Corapi, *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Rivista delle soc.*, 2003, 1575; L. Nazzicone, *La denuncia al tribunale per gravi irregolarità: le novità della riforma societaria, retro*, 2003, 1079; C. D'Ambrosio, *La nuova società a responsabilità limitata tra società di persone e società di capitali*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, 409, e G. Verna, *Reazioni del collegio sindacale ad inosservanze alla legge e allo statuto*, in questa *Rivista*, 2007, 842 e 843.

(6) Ancorché può essere ritenuto inopportuno attribuire ad un organo monocratico il potere di impugnare una decisione dei soci o una delibera assembleare.

(7) Tale modifica non è ritenuta necessaria dal Cons. Naz. Notariato, cit. alla nota 3.

(8) Si pensi alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma del 2003, che hanno portato all'art. 223 *bis*, disp. att. c.c., e quindi all'obbligo di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro il 31 dicembre 2004.

che conservi la natura collegiale o che tale sia nominato anche dopo l'1 gennaio 2012 in aderenza allo statuto vigente, non modificato. Rimane l'ipotesi di clausole statutarie che assicurino alla minoranza dei soci la nomina di un componente del collegio sindacale; in questo caso è più evidente la necessità di una modifica statutaria.

Sembra quindi di potere concludere, soccorrendo il criterio generale d'interpretazione di cui all'art. 12 delle preleggi, che la necessità di una modifica statutaria dipende dalla volontà che può desumersi «dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse». Se la corretta interpretazione del *testo di statuto* porta ad attribuire alla volontà dei soci quella di conformarsi alla «intenzione del legislatore», la modifica non sarà necessaria; se, invece, il testo milita chiaramente per una composizione collegiale dell'organo, l'introduzione del sindaco unico dovrà essere preceduta da una modifica statutaria.

In ogni caso la nomina del sindaco unico (9) sarà possibile quando legittimamente decadranno i componenti del collegio sindacale in carica per lo più alla scadenza del loro mandato. Infatti il dubbio, sorto all'entrata in vigore della legge di stabilità, è stato dissipato con l'art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 212/2011, a termini del quale «Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati».

Sulla disparità delle disposizioni sul controllo nelle s.p.a. e nelle s.r.l. e sull'irragionevolezza dell'alternativa sindaco/revisore

I dubbi di legittimità costituzionale, affiorati con l'approvazione della legge di stabilità, riemergono ed anzi appaiono non manifestamente infondati, anzi rafforzati e duplicati: il riferimento va al diverso regime fra s.p.a. e s.r.l. e all'alternativa sindaco/revisore lasciato alla scelta dei soci.

Disparità di trattamento fra s.p.a. e s.r.l.

Occorre partire da due obbiettive constatazioni:

- a) la novella ha lasciato invariati i compiti del controllo societario (già arricchiti con la riforma in vigore dal 2004 sul piano dell'assetto organizzativo e del controllo legale dei conti), limitandosi a ridurre il numero delle persone che possono essere incaricate a svolgerli;
- b) l'impegno, l'incisività e i risultati del controllo sull'amministrazione e sulla rappresentazione dei

fatti di gestione dipendono non dalla forma giuridica assunta dalla società, ma dalla quantità, portata e complessità dei fatti medesimi.

Già quando era stata introdotta la legge di stabilità, non si era ritenuto logico che tali compiti potessero essere svolti indifferentemente da tre sindaci o da un solo, fondando il criterio di scelta del numero solo sul fatto che la società da controllare sia una s.p.a. o una s.r.l. (10).

Insomma, per dirla in parole ancora più semplici, ai fini del controllo la diversità normativa fra una s.p.a. e una s.r.l. di pari dimensioni, soprattutto se elevate, non è ragionevole. È pur vero che nelle s.r.l. il controllo può essere esercitato direttamente anche dai soci, ma la funzione dei sindaci è quella di tutelare da eventuali irregolarità amministrative soprattutto i terzi (11), giacché questi ultimi sono meno consapevoli e meno dotati di strumenti di difesa.

Orbene la Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 1972, n. 120, ha affermato che non basta una diversità di situazioni per giustificare una disparità di trattamento, occorrendo fra i due concetti una congrua relazione causale. Successivamente la Corte ha rilevato che «nelle valutazioni di legittimità sul rispetto del principio di uguaglianza, occorre individuare non solo la disuguaglianza, la cui costituzionalità viene posta in dubbio, ma anche se il legislatore ha posto un motivo non irragionevole e non arbitrario a fondamento della distinzione normativa che è insita in ogni codificazione». Infatti «il giudizio di uguaglianza ... è in sé un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la *causa* normativa che la deve assistere: ove la disciplina normativa si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema ed ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in

Note:

(9) Non necessariamente assembleare: v. art. 2479, comma 2, n. 3), non richiamato nel successivo comma 4.

(10) «Non è possibile affermare che le società connotate da medesimi assetti dimensionali e dunque tendenzialmente da un medesimo livello di rischi per i vari *stakeholders* non debbano dotarsi di sistemi di controllo in grado di garantire il medesimo livello di efficienza e di efficacia anche in tema di numerosità, di diversificazione dei requisiti e delle competenze dei suoi componenti, nonché di rafforzamento delle responsabilità e dunque di tutela per gli *stakeholders* stessi», CNDCEC, *La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico nelle s.p.a. e nelle s.r.l. alla luce della legge di stabilità*, Roma, nov. 2011.

(11) Il controllo affidato al socio è principalmente espressione di un potere di autotutela, mentre quello assegnato al collegio sindacale «si pone direttamente a tutela dei terzi e dei creditori in particolare», G.M. Buta, in P. Abbadessa - G.B. Portale (diretta da), *Il nuovo diritto delle società*, Milano, 2007, 3, 590.

concreto risultano coinvolti, sarà la stessa *ragione* della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone di eguaglianza» (sent. 28 marzo 1996, n. 89).

Quanto sopra esposto avvalorava il dubbio di costituzionalità con riferimento all'ingiustificata disparità di trattamento in tema di controllo, a parità di dimensioni, tra s.p.a. e s.r.l.

Infatti una s.r.l. può raggiungere dimensioni più rilevanti di una s.p.a. e coinvolgere interessi diffusi tra il pubblico (specialmente tra creditori e dipendenti), per cui, assodato che l'ordinamento giuridico offre ai singoli soci strumenti sufficienti a tutelare il loro interesse ad una corretta amministrazione della società (vedasi per esempio l'art. 2476, comma 2), ci si chiede perché la tutela di un interesse, che spesso trascende quello avvertito dai singoli soci, debba essere lasciata all'iniziativa dei soci stessi, probabilmente immedesimati negli amministratori. Fra s.p.a. e s.r.l. c'è indubbiamente differenza; tuttavia tale differenza non giustifica la diversa composizione e quindi efficacia dei controlli quando s.p.a. e s.r.l. presentino, per esempio, simili, ma ancora più se elevati, volumi di attivo patrimoniale, di ricavi o di numero medio di dipendenti.

La funzione del controllo, nel suo complesso, è oggettivamente identica nei due tipi di società, salvo necessità derivanti dalla complessità dell'organizzazione e dal volume e qualità delle operazioni poste in essere e salvo i differenti scenari in cui operano il sindaco e il revisore nelle società di capitali. Ragioni di ordine sistematico non giustificano una differenziazione nella disciplina del controllo di legalità e contabile delle società di capitali, meritando i terzi che entrano in rapporto con tali società la medesima tutela (12).

Alternativa discrezionale fra sindaco e revisore

Prima di passare al secondo dubbio, giova ricordare che l'art. 2477, oltre a conservare al primo comma l'alternativa tra sindaco unico (o collegio sindacale) e revisore su base volontaria, come disponeva il testo precedente, prevede chiaramente la medesima alternativa quando ricorre l'obbligo di nomina, in quanto si è verificata una delle quattro fattispecie contemplate nel secondo e terzo comma, e, infine, richiama la cessazione della medesima alternativa allorché non si sono superati per due esercizi i parametri dimensionali di cui all'art. 2435 bis.

Se questa fosse l'unica interpretazione possibile, si

dovrebbe concludere che nelle s.r.l. la legge prevede l'alternativa tra il sindaco unico e il revisore, lasciando alla discrezionalità statutaria di dotarsi di un collegio sindacale o di un revisore e di accorpate le funzioni di quest'ultimo in quelle dell'organo di controllo. Ed allora si dovrebbe puntare l'indice sulla previsione del sindaco unico oppure del revisore per tutte le s.r.l., salvo diversa disposizione statutaria, per manifestare il dubbio che sia stato violato il principio costituzionale di uguaglianza e di ragionevolezza, attesa l'irrazionalità dell'alternativa lasciata alla discrezionalità dei soci di s.r.l. fra controllo di legittimità e controllo contabile.

Il problema che desta maggiore perplessità è quello che concerne la decisione dei soci di s.r.l., alla scadenza dell'incarico in corso al collegio sindacale, di affidare i controlli *latu sensu* ad un sindaco unico oppure ad revisore legale. La diversità fra i due controlli è così rilevante da ritenere irrazionale tale alternativa, soprattutto se lasciata alla discrezionalità di soci, il cui numero è generalmente limitato e in un contesto nel quale essi godono di un potere di ingerenza nell'amministrazione e nel controllo, soprattutto contabile.

Il nostro ordinamento, si aggiunge, ha finora sperimentato il connubio, ma non l'alternativa fra controllo di legittimità e controllo contabile. Il controllo affidato solo al sindaco (o al collegio sindacale) è monco senza il controllo contabile: i sindaci infatti si limitano a controllare il bilancio in base alla coerenza intrinseca dei tre documenti che lo compongono con la relazione sulla gestione e le informazioni acquisite attraverso la partecipazione ai consigli di amministrazione o alle interrogazioni rivolte all'organo amministrativo (13), ma l'efficacia di tale controllo scema allorché il bilancio è in forma abbreviata, manca la relazione sulla gestione e l'organo amministrativo è monocratico, come accade allorché non si sono superati due dei parametri di cui all'art. 2435 bis.

Il controllo del revisore è per sua natura autosufficiente, ma assolutamente incompleto, in quanto

Note:

(12) Il dubbio potrebbe essere sollevato, per esempio, nel giudizio di impugnazione della decisione dei soci di nominare un sindaco unico in una s.r.l. in cui siano stati superati i noti parametri di cui all'art. 2435 bis o della delibera assembleare che, modificando lo statuto, affidi il controllo al sindaco unico senza che sia previsto il collegio sindacale al superamento dei medesimi parametri, ritenendosi che, al di sotto di quelli, una semplificazione nelle s.r.l. possa ascrivere ad una non irragionevole discrezionalità del legislatore.

(13) Si veda sul punto G. Verna, *Il sindaco non incaricato del controllo contabile*, in *Il contr. nelle soc. e negli enti*, 2005, 405.

non è alimentato dalla partecipazione ai consigli di amministrazione e alle assemblee, è privo di qualsiasi potere di evidenziare irregolarità nell'amministrazione o condotte causative di danno, sia in via preventiva sia susseguente al verificarsi dell'evento, a condizione che esse siano riflesse in bilancio e quindi la sua responsabilità si limita a quanto indicato nella c.d. *opinion*, che potrebbe anche non essere espressa (*disclaimer opinion*) (14).

Occorre tuttavia considerare che la materia è regolata dalle leggi comunitarie che il legislatore nazionale ha introdotto ed è tenuto ad introdurre nel nostro ordinamento. Basterà qui ricordare che tutte e tre i tipi di società di capitale, quindi anche le s.r.l. (art. 1 della IV direttiva), devono sottoporre i conti annuali a revisione contabile affidata a revisori indipendenti, espressamente qualificati dai rispettivi ordinamenti nazionali (art. 51, comma 1); le società di capitali di minori dimensioni, che non superano due dei tre noti parametri comunitari (recepiti nell'art. 2435 *bis* c.c.), possono essere esentati dalla revisione legale (art. 51, comma 2).

Se quanto sopra accennato è esatto, l'alternativa sindaco/revisore non può essere discrezionale. In sostanza, nelle s.r.l. di maggiori dimensioni, non è consentito rinunciare alla revisione dei conti che, naturalmente, può essere affidata ad un revisore legale oppure al sindaco unico (o collegio sindacale), investito anche della revisione contabile.

Poiché occorre adottare un'interpretazione dell'art. 2477 *adeguatrice* alle norme comunitarie a cui si riconosce dignità costituzionale o comunque sovranazionale (15), l'alternativa sindaco / revisore è solo apparente e non si pone quindi il dubbio di illegittimità costituzionale dianzi adombrato. Sorge tuttavia il dubbio che il legislatore delle modifiche susseguitesesi tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 non abbia voluto permettere alle s.r.l. di dotarsi solo di un revisore legale e di rinunciare, con decisione dei soci, al controllo di legittimità sull'amministrazione. Se invece così fosse, la disparità di trattamento fra s.p.a. e s.r.l. a parità di dimensioni sarebbe ancora più marcata e rafforzato il dubbio di costituzionalità dianzi sollevato.

Non rimane che ritenere lecita solo l'interpretazione in forza della quale la discrezionalità dei soci sia limitata all'alternativa di nomina di un sindaco unico (o collegio sindacale) oppure di un revisore legale solo nelle s.r.l. minori oppure, in questo caso prescindendo dalle dimensioni, di attribuire la revisione legale all'organo di controllo, monocratico o collegiale. Tale interpretazione salvifica, tuttavia, pare contrastare con la lettera della legge, di modo

che la soluzione porterà il legislatore a dovere riaffrontare il tema per la terza volta: pare un'eclatante sconfitta del tecnicismo del nostro legislatore.

Modifiche alla disciplina delle società di capitali

L'art. 14, comma 12, della legge di stabilità, ha introdotto nell'art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, *Sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, il comma 4 *bis*, ai sensi del quale «nelle società di capitali il sindaco (16), il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett. b)».

In claris non fit interpretatio: la norma allora non meriterebbe un commento, se non per criticare il legislatore che consente allo statuto di una srl di attribuire al sindaco unico i delicati e complessi compiti dell'organismo di vigilanza previsti dalla legge 231, concretamente ipotizzabili solo in società dotate di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati e caratterizzate dall'attribuzione di funzioni apicali e attuative delle altrui direttive a persone diverse, ma comunque dotate di poteri decisionali (17). La novella consente quindi all'imprenditore "sparagnino" di accumulare in un singolo professionista il controllo sull'amministrazione della società, il controllo sulla prevenzione degli illeciti amministrativi dell'ente e il controllo legale dei conti. *Il troppo stropia!*

Osservo infine che nelle s.r.l. il cumulo del controllo legale dei conti con quello di vigilanza sulla legge 231 si pone in contrasto con le norme sull'indipendenza e obiettività del revisore stabilite dalla Direttiva 2006/43/CE ed attuate, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con l'art. 10, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Note:

(14) Mi sia consentito, sul tema delle responsabilità scaturenti dalla diversità dei compiti, rinviare a G. Verna, *Le differenti responsabilità del revisore legale rispetto a quelle del collegio sindacale*, in *Il contr. nelle soc. e negli enti*, 2011, 199 ss.

(15) Concetto assolutamente pacifico; v. G. Verna, *Brevi note sulla supremazia del diritto comunitario su quello italiano*, in *Riv. dott. commerc.*, 1991, 207, e dottrina e giurisprudenza ivi citate.

(16) Le parole "il sindaco" sono state aggiunte con l'art. 16, comma 2, D.L. n. 212/2011, cit.

(17) Sull'applicazione del D.Lgs. alle PMI e sulla possibilità che la vigilanza sia affidata ad un membro del collegio sindacale vedansi G. Verna e D. Tumietto, *Responsabilità oggettiva di piccole e medie società. Decreto Legislativo 231/2001*, suppl. a *Il contr. nelle soc. e negli enti*, 2006.